

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

09013 CARBONIA (CA)

Deliberazione n. 644

Adottata dal Direttore Generale in data 27 MAR. 2003

Oggetto: Azienda U.S.L. 7 / Vacca Roberto.
Liquidazione spese legali in favore dell'Avv. Emanuele Trois.

Il Direttore Generale

- Premesso** che in data 03 settembre 2001, veniva notificato a questa Azienda, nell'interesse del dipendente Vacca Roberto, un ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sez. Lavoro, volto ad ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato quale operatore tecnico specializzato Categoria BS, già livello V°, nonchè la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate alla data della presentazione del ricorso, quantificate in Lire 3.559.425 € 1.838,29, oltre agli interessi legali e rivalutazione come per legge;
- Considerato** che nelle more della notifica del presente atto, l'Amministrazione, con deliberazione n. 2090 del 13 luglio 2001, disponeva la rettifica dell'inquadramento del Sig. Vacca Roberto dal IV° al V° livello funzionale BS, soddisfacendo così l'interesse sostanziale, sotteso al ricorso introduttivo del giudizio;
- Preso atto** che l'Amministrazione non ha ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio di cui trattasi;
- Acquisita** la sentenza n. 225/03, con cui il Tribunale di Cagliari dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale di accertamento della qualifica e quanto alla condanna sulle differenze per errato inquadramento retributivo e condanna l'Amministrazione al pagamento della somma di € 73,20 per rivalutazione monetaria e interessi e a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 1.800,00 (€ 900 diritti - € 900 onorari)
- Vista** la nota Prot. Az. n. 6434 del 17 marzo 2003, con cui l'Avv. Emanuele Trois ha chiesto la liquidazione delle somme come determinate in sentenza nonchè le successive occorse a titolo di diritti;
- Ritenuto** di dover provvedere alla corresponsione, in favore dell'Avv. Emanuele Trois, dell'importo complessivo di € 2.681,71 di cui € 1.800,00 per diritti e onorari liquidati in sentenza, € 73,20 per interessi legali, € 808,51 per spese legali e successive occorrenze, così come quantificate nella notula suddetta;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare la liquidazione in favore dell'Avv. Emanuele Trois, dell'importo complessivo di € 2.681,71 di cui € 1.800,00 per diritti e onorari liquidati in sentenza, € 73,20 per interessi legali, € 808,51 per spese legali e successive occorrente, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: Avv. Emanuele Trois nato a Cagliari il 27.12.1961;
- Di confermare di imputare l'importo di € 73.20 dovuto a titolo di interessi sul codice 550401, e l'importo di € 2.608,51 a titolo di spese legali e successive occorrente sul codice 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- Di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di liquidare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR.AMM. _____

DIR.SAN. _____



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 647 del 27 MAR. 2003


È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 28 MAR. 2003 11 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



DESTINATARI

CCNL (lire 14.631.000 annui), cui si devono sommare gli incrementi conglobati in *4 fasce retributive* (tabella All.5). Il dipendente in *prima fascia retributiva* ha pertanto un trattamento retributivo che assorbe e sostituisce il trattamento economico iniziale e ogni altra indennità ad esso connessa.

La posizione economica risultante da tale sviluppo comporta uno stipendio lordo annuo alla data dell'1.1.1998 di lire 15.495.000 (tabella All.7). Lo stipendio mensile base per il livello Bs ha, pertanto, l'importo di lire 1.291.250, corrispondente alla dodicesima parte dello stipendio annuo.

Detto stipendio base è incrementato dall'1.11.1998 di lire 40.000 mensili, e dall'1.6.99 di lire 33.000 (tabelle All.8).


Alla data dell'1.6.1999 lo stipendio annuo lordo del dipendente in prima fascia retributiva ha l'importo di lire 16.371.000, corrispondente a lire 1.364.250 mensili, come si evince dalla tabella All.11.

Riassumendo lo stipendio mensile base di un dipendente inquadrato quale operatore tecnico specializzato, categoria Bs, risulta di:

- lire 1.291.250 nel periodo 1.1.1998 / 31.10.1998;
- lire 1.331.250 nel periodo 1.11.98 / 31.5.99;
- lire 1.364.250 a decorrere dall'1.6.99 in poi.

4) In tal senso ha proceduto l'Azienda USL n.7, adeguando lo stipendio dei colleghi pari livello del ricorrente, come risulta dalla busta paga che si produce, nella quale lo stipendio base di un dipendente inquadrato nella categoria Bs è pari a lire 1.364.250.

Diversamente, ed in modo inspiegabile, la convenuta ha agito rispetto al ricorrente.



Come è ben chiaro dalle buste paghe che si producono, il Sig. Vacca ha ricevuto fino al giugno 99 lo stipendio base di lire 1.200.750. In seguito detto stipendio è stato adeguato a lire 1.283.333. Quest'ultimo stipendio corrisponde, oltretutto, a quello per la qualifica inferiore B, e non per quella Bs, come risulta dalla tabella di cui all'allegato 11 ($15.400.000 / 12 = 1.283.333$).

Gli importi, pertanto, sono palesemente errati, ed il ricorrente lamenta le seguenti differenze di reddito:

- lire 90.500 mensile nel periodo dal luglio 98 fino ad ottobre 98;
- lire 130.500 mensile nel periodo da nov.98 fino a giugno 99;
- lire 80.917 mensile a decorrere dal luglio 99 fino ad oggi.

Dalla data del luglio 1998 (data di passaggio di giurisdizione al Giudice ordinario ex D.l.vo 29/93) a quella di presentazione del ricorso (maggio '01) il credito complessivo del ricorrente è, salvo errori, di lire 3.267.091, oltre interessi e rivalutazione.

Oltre alle mensilità correnti, dovrà essere adeguata anche la tredicesima mensilità, e precisamente quella del 98 per lire 130.500, quella del 99 per lire 80.917, e quella del 2000 sempre per lire 80.917, per un importo complessivo di lire 292.334.

Ovviamente anche gli stipendi ad avvenire dovranno essere adeguati secondo le disposizioni contrattuali e i conteggi esposti.

5) Il ricorrente ha ripetutamente chiesto chiarimenti al datore di lavoro in ordine all'apodittico comportamento osservato finora. Inutile si è rivelato anche l'esperimento del tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di Conciliazione, così come tutte le diffide stragiudiziali.



Per tutta risposta è addirittura accaduto che a decorrere dal mese di aprile 2001 il ricorrente si ritrova in busta paga il livello retributivo n.4.

ooooooo


Premesso quanto sopra – poiché a nulla sono valsi gli inviti all'adempimento e alla risoluzione bonaria della vertenza, il Sig. Vacca Roberto, a mezzo del sottoscritto Avvocato,

RICORRE

al sig. Giudice adito affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente causa, voglia, disattesa ogni contraria domanda, così giudicare:

- 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato quale operatore tecnico specializzato, categoria Bs, già livello V, e a ricevere la retribuzione riconosciuta dal CCNL vigente e dalla normativa in materia in base a detto inquadramento; e condannare il convenuto a riconoscere al ricorrente tutti gli adeguamenti stipendiali che risultano dovuti in base alla menzionata normativa;
- 2) per l'effetto condannare la convenuta, per le differenze retributive maturate alla data di presentazione del ricorso, al pagamento in favore del ricorrente – per le causali di cui in narrativa – della somma di lire 3.559.425, o di quell'altra minore o maggiore che il Giudice riterrà giusta, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione come per legge, e agli adeguamenti stipendiali successivi e maturandi;
- 3) con il favore delle spese della lite.

ooooooooo



Si deduce, chiedendone l'ammissione, interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova per testi su come siano vere le circostanze di fatto contenute nei punti 1), 2), 3) e 4) dell'espositiva, e su come sia vero che l'Azienda USL n. 7 ha applicato tutti gli adeguamenti contrattuali degli stipendi e corrisponde agli operatori specializzati livello Bs, alla data di presentazione del ricorso, lo stipendio base di lire 1.364.250, indicando quali testimoni i signori Onni Roberto, Cuccu Franco, Deriu Giuseppe, Diana Mauro e Crobeddu Alessandro, salvo altri, con riserva di ricapitolazione, e di prova contraria e diretta in replica alle avverse deduzioni.

Si chiede che il Giudice – ove necessario – disponga CTU per accertare e determinare la retribuzione del ricorrente in relazione alla normativa vigente, con particolare riferimento al CCNL.

Si producono:

- 1) buste paghe luglio 98 / aprile 2001;
- 2) provvedimenti di inquadramento del ricorrente in data 12.8.93 e 23.3.92;
- 3) racc.a.r. dell'1.12.99, 24.5.2000 e 6.12.2000;
- 4) nota Uff. Prov. del Lavoro del 6.9.2000;
- 5) nota Azienda USL del 30.12.99;
- 6) CCNL;
- 7) busta paga di collega pari inquadramento;
- 8) conteggi.

Cagliari, 18.5.2001

Avv. Emanuele Trois


TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice, letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 30. 11. 2001 ad ore 12

MANDA all'attore di notificare al convenuto, entro il termine di giorni 10, copia del ricorso e del presente decreto, avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione.

Cagliari, li 21-6-01



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

FIO Pisotti

IL GIUDICE


FIO LANPIS

E' copia conforme all'originale per gli usi di legge

Cagliari, li 25/6/01

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

[Handwritten signature]




RELAZIONE DI NOTIZIA

Cagliari, il _____

Richiesto come sopra: Io sottoscritto Aiutante Ufficiale
Giudiziario presso l'Ufficio Unico della Corte d'Appello
di Cagliari ho oggi notificato copia di quanto precede.

a: Azienda Msc 7, in persona
del legale rapp. te pro-tempore,
con sede in Carbonia, via
Dalmazia, ed ivi a mezzo
racc. a. r.



Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA (CA)

Deliberazione

2090

del

13 LUG. 2001

Oggetto: **DIPENDENTE VACCA ROBERTO. RETIFICA ATTRIBUZIONE LIVELLO FUNZIONALE.**

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del capo Servizio del Personale, il quale:

- acquisito** la nota prot. 24143 del 12 Dicembre 2000 dello Studio Legale Avv. Emanuele Trois, Via Einaudi n.48 Cagliari, correlata alla richiesta di retifica dell'inquadramento economico-giuridico del dipendente Sig. Vacca Roberto codice fiscale VCC RRT 61L31 B745P, da Operatore Tecnico Idraulico 4° livello funzionale ad Operatore Tecnico Idraulico V livello funzionale BS.
- atteso** che il Sig. Vacca Roberto a riscontro della nota dell'ex U.S.L. n.17 prot.16711 del 6 dicembre 1991 era stato dalla Sezione Circoscrizionale del Lavoro di Carbonia avviato a selezione per un posto di Idraulico Manutentore – Saldatore IV livello funzionale.
- evidenziato** che con provvedimento del Commissario Straordinario dell'ex U.S.L. n.17 n.4321 del 12 marzo 1992 il Sig. Vacca Roberto veniva nominato in ruolo con la qualifica di Operatore tecnico – Idraulico Saldatore Manutentore.
- rilevato** che in applicazione al D.P.R 384/90 le figure professionali di Operatore tecnico Eletttricista – Operatore Tecnico Idraulico Saldatore Manutentore e Operatore Tecnico Cuoco in possesso del diploma di scuola alberghiera, venivano inquadrati al V° livello retributivo.
- sottolineato** che con provvedimento deliberativo n.1485 del 4 agosto 1993, in applicazione del citato D.P.R. 384/90 al Sig. Vacca Roberto veniva correttamente attribuito il trattamento economico di Operatore Tecnico Idraulico Saldatore Manutentore di 5° livello funzionale.
- dato atto** che in occasione dell'applicazione CCNL 1998/2001 al Sig. Vacca Roberto veniva erroneamente attribuito il trattamento economico relativo al 4° livello anziché il 5° livello funzionale BS.
- che** onde evitare ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Azienda, proponibili dal Sig. Vacca Roberto, occorre, in accoglimento alla richiesta del Legale Avvocato Emanuele Trois, provvedere alla retifica dell'inquadramento economico attribuendo al medesimo il 5° livello funzionale BS.

[Signature] *[Signature]*

sentito
fatta propria la proposta del Capo Servizio del Personale.
in merito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- Acquisire agli atti aziendali la nota prot.24143 del 6 dicembre 2000 dello Studio Legale Avvocato Emanuele Trois, via Einaudi n.43 Cagliari, correlata alla richiesta di retifica di inquadramento dal 4° livello al 5° livello funzionale BS dell'Operatore Tecnico Idraulico Saldatore Manutentore Sig. Vacca Roberto codice fiscale VCC RRT 61L31 B745P.
- Di provvedere alla retifica dell'inquadramento del Sig. Vacca Roberto erroneamente attribuito in occasione dell'applicazione del CCNL 1998/2001 dal 4° al 5° livello funzionale BS.
- Di demandare al Capo Servizio del Personale, per quanto di competenza, di provvedere alla predisposizione degli atti e provvedimenti di riferimento.



IL DIRETTORE GENERALE
SIMEONE
[Signature]

DIRAMM *[Signature]*
DIRSAN *[Signature]*
ER/SANNA *[Signature]*

del
il
5°
eniva
il 5°
al Si
/voca
ibuenc

Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Si attesta che la deliberazione 2090 / 2001 risulta, per dieci giorni, affissa all'albo
legale aziendale, a decorrere dal 13 LUG. 2001 al 23 LUG. 2001

Il responsabile procedimento
Carta

Carta

Il responsabile del servizio
Affari generali

[Signature]

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA (CA)
SERVIZIO DEL PERSONALE

Pers. _____/2001

Carbonia 10 luglio 2001

Alla Direzione Aziendale
Carbonia

OGGETTO: Proposta rettifica attribuzione livello funzionale dipendente Vacca Roberto.

Lo Studio Legale Avv. Emanuele Trois, via Einaudi 48 Cagliari, ha con propria nota 24143 del 12 dicembre 2000 richiesto la rettifica dell'inquadramento dal 4° livello al 5° livello funzionale dell'Operatore tecnico idraulico – manutentore saldatore Sig. Vacca Roberto.


Occorre precisare che il Sig. Vacca su richiesta dell'ex USL n.17 era stato nel dicembre 91 avviato a selezione per un posto di idraulico manutentore – saldatore di 4° livello dalla Sezione Circostrizionale del Lavoro di Carbonia.

Con provvedimento del Commissario Straordinario dell'ex USL n.17 n.4321 del 12 marzo 1992 il Sig. Vacca Roberto veniva nominato in ruolo.

Con l'applicazione del D.P.R. 384/90 che prevedeva per gli Operai tecnici autisti – Operai tecnici elettricisti, Operai tecnici idraulici – saldatori manutentori e per gli Operatori tecnici cuochi in possesso del diploma di scuola alberghiera, l'attribuzione del 5° livello funzionale, fu attribuito anche al Sig. Vacca Roberto detto trattamento.

In occasione dell'applicazione del CCNL 1998/2001 al Sig. Vacca Roberto veniva erroneamente attribuito il trattamento economico relativo al 4° livello funzionale anziché il 5° livello funzionale BS.

Onde evitare ulteriori oneri a carico del Bilancio dell'Azienda si propone la rettifica dell'inquadramento del Sig. Vacca Roberto Operaio tecnico idraulico – saldatore manutentore al 5° livello BS anziché al 4° livello funzionale.


Il Capo Servizio del Personale
(Rag. Giampaolo Sanna)

Studio Legale
Avvocato Emanuele Trois

CARBONIA
12 DIC 2000
PROT. 94143
CLAS. - FAS.

09127 Cagliari, Via Einaudi, 43 - Tel. - Fax (070) 666029

GEN/ALSA CANAP

Risultato
L. 30/12/2000

Cagliari, 06 DIC. 2000

Racc.a.r. Spett.le
Azienda U.S.L. 7
via Dalmazia
09013 Carbonia (CA)

Oggetto: inquadramento Vacca Roberto

Scrivo nell'interesse del Sig. Vacca Roberto, Vostro dipendente con la qualifica di operatore tecnico idraulico (V livello BS).

Richiamando il contenuto della corrispondenza già intercorsa con il Collega che mi ha preceduto, ribadisco le contestazioni del Sig. Vacca in ordine alle differenze retributive dello stipendio base.

In particolare quest'ultimo elemento non appare adeguato alle tabelle retributive previste dal nuovo CCNL per la qualifica del mio assistito, specie se lo si confronta con gli emolumenti percepiti dai colleghi del Vacca di pari inquadramento.

Ciò premesso, prima di dar corso all'azione legale nei Vostri confronti, poiché dalla missiva 30.12.99 da Voi inviata alla CSS/CUB e al Sig. Vacca si evince il proposito di rivedere ed esaminare l'inquadramento economico del medesimo, Vi chiedo di comunicarmi l'esito delle Vostre verifiche, al fine di scongiurare l'avvio di una lunga e costosa controversia giudiziale.

In attesa di riscontro, invio distinti saluti.

Avv. Emanuele Trois

Prot. N.

1485

Prot. N.

17331

del

12 AGO. 1993

UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 17 - CARBONIA
(PROV. CAGLIARI)

Verbale di deliberazione dell'Amministratore straordinario

OGGETTO: DPR 384/90. ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
AL DIPENDENTE VACCA ROBERTO.

L'anno 1993 addì 4 del mese di Agosto

in Carbonia nella sede della U.S.L., l'Amministratore straordinario Sig. Dott. ENRICO PASQUI

RAFFAELLE SORRIS

Partecipano con voto consultivo

Il Coordinatore Sanitario Sig. Dott. PASQUI ENRICO

Il Coordinatore Amministrativo Sig. RAFFAELLE SORRIS
che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Partecipano altresì alla seduta, su invito dell'Amministratore straordinario, i componenti dell'Ufficio di Direzione Sigg.:

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

PREMESSO che ai sensi dell'art.47 della legge 23.12.78 n.833, della legge 23.01.83 n.93 nonché del DPR 05.03.86 n.68 il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale delle UU.SS.LL. sono disciplinati mediante accordo nazionale stipulato tra Governo - Regioni - ANCI - UNICEM e OO.SS.;

RILEVATO che in data 25.05.1990 è stato sottoscritto tra le parti interessate l'accordo nazionale di lavoro per il personale delle UU.SS.LL. sia per l'area negoziale medica che per quella non medica valevole per il periodo 01.01.88 - 31.12.90 (con effetti economici dal 1°.07.88 al 31.12.90);

PRESO atto che tale accordo è stato reso esecutivo con DPR 384/90;

RITENUTO di conseguenza di adottare i provvedimenti economici al fine di dare concreta attuazione agli istituti economici e normativi previsti dal citato accordo nazionale di lavoro e stabilire il trattamento economico da attribuire al personale dipendente;

VISTI gli artt. 41-42-43-46-49-50-51-52 DPR 384/90;

ATTESO che il dipendente in oggetto è stato assunto in data 16/03/1992;

RITENUTO di attribuire in favore del predetto dipendente il trattamento economico sulla base di quanto contenuto nei sopracitati articoli;

VISTO il prospetto individuale del trattamento economico e la relativa progressione spettante predisposto dal Servizio Gestione del Personale ed allegato al presente atto del quale forma parte integrante;

SENTITI i pareri dei Direttori del Servizio del Personale e del Servizio Bilancio;

CON i voti consultivi favorevoli dei Coordinatori Sanitario e Amm.vo;

VISTA la legge 111/91;

D E L I B E R A

1- per i motivi in premessa di attribuire al dipendente VACCA ROBERTO il trattamento economico indicato nel prospetto di inquadramento che forma parte integrante del presente atto;

2- di imputare gli oneri diretti e riflessi derivanti dall'applicazione contrattuale in parola ai capitoli 008/035 del Bilancio per l'esercizio di competenza.

no. cont. ato e sottoscritto

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO FF

F.to Relis

V° per l'impegno di spesa Si NO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to SANNA

IL COORDINATORE AMM/VO FF

F.to Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione si trova in pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio della U.S.L. n. 17 di

Carbonia dal 14 AGO. 1993

IL COORDINATORE AMM/VO FF

F.to Sanna

APPROVAZIONE:

1) ATTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 47
L. 142/90 A DECORRERE DAL 14 AGO. 1993

IL COORDINATORE AMM/VO FF

F.to Sanna

TRASMISSIONE E APPROVAZIONE

TRASMESSE:

ALLA REGIONE IL _____ PER ATTO

APPROVAZIONE:

1) ATTO ESECUTIVO PER SILENZIO-ASSENSO
AI SENSI DELL'3° C. ART. 4 L. 412/91 DAL _____

IL COORDINATORE AMM/VO

2) PRESO ATTO REGIONALE N° _____ DEL _____

3) ESENTE DA VIZI N° _____ DEL _____

A CONDIZIONE _____

Per copia conforme all'originale, per uso Amministrativo.

Carbonia, il

12 AGO. 1993



IL COORDINATORE AMM/VO

[Signature]

Dipendente VACCA ROBERTO Qualifica al 30/11/90 OPERATORE TECNICO

Qualifica dal 01/12/90 OPERATORE TECNICO

INQUADRAMENTO EX DPR 384/90

MATURATO ECONOMICO Lit. 0

Anno 1988: dal 01/07/88 al 30/09/89

Stipendio base ex DPR 270/87 + (1.081.000) Lit. 0

Maturato economico Lit. 0

10% differenza ex DPR 270/87 e 384/90 Lit. 0

Retribuzione incremento anzianità Lit. 0

TOTALE 0

Anno 1989: dal 01/10/89 al 30/06/90

Stipendio base ex DPR 270/87 + (1.081.000) Lit. 0

Maturato economico Lit. 0

40% differenza ex DPR 270/87 ed 384/90 Lit. 0

Retribuzione incremento anzianità Lit. 0

TOTALE 0

Anno 1990: dal 01/07/90 al 30/11/90

Stipendio base ex DPR 384/90 Lit. 0

Maturato economico Lit. 0

Retribuzione incremento anzianità Lit. 0

TOTALE 0

Anno 1990: dal 01/12/90 OPERATORE TECNICO Livell. 5°

Stipendio base ex DPR 384/90 Lit. 0

Maturato economico Lit. 0

Retribuzione incremento anzianità Lit. 0

TOTALE 0

Stipendio Base Annuo

Art. 41 DPR 384/90 dal 16/03/1992 Lit. 10.521.000

Indennità DPR 384/90

art. 44 Lit.

art. 45 Lit.

art. 46 Lit.

art. 47 Lit.

art. 48 Lit.

art. 50 Lit.

art. 56 DPR 270/87 Lit. 180.000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

cojia

10 MAR. 2003
5753 DA

sezione del Lavoro
Giudice dott. Susanna Zanda

ha pronunciato mediante lettura immeditata del dispositivo in udienza la seguente

[Handwritten signatures and notes]

SENTENZA

u930

nella causa iscritta al R.G.C.L. iscritta al n. 2549/2001

promossa da

VACCA ROBERTO dom.to in Cagliari presso lo studio dell'avv. E. Trois che lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine del ricorso

ricorrente in opposizione

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

resistente contumace

CONCLUSIONI

Nell'interesse del Vacca:

condanna della resistente al pagamento della somma di euro 73,20 per rivalutazione monetaria e interessi, oltre interessi e rivalutazione successivi maturandi, o somma diversa ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del giudizio.

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

10 MAR. 2003

PROTOCOLLO
ARRIVO

Con ricorso dep. in data 31.05.01 Vacca Roberto lavoratore subordinato presso la A.S.L. n. 7 con mansioni di livello V di operatore tecnico-idraulico specializzato, chiamava in giudizio la ASL n. 7 chiedendo l'inquadramento nella nuova categoria BS come risultante dal nuovo CCNL, corrispondente al vecchio V livello, deducendo che tale adeguamento era già stato fatto riguardo a tutti gli altri suoi colleghi di pari livello ad eccezione di lui.

Ha esposto che sulla base del nuovo contratto collettivo non solo egli ha diritto all'inquadramento BS - super corrispondente al vecchio V livello, ma anche a degli incrementi di retribuzione e cio' a far data dal 1.1.98. Ha esposto che in base all'allegato 7 del CCNL 1998/2001 al ricorrente spetta

uno stipendio lordo annuo di £. 15.495.000 con incrementi retributivi periodici secondo gli scatti previsti nel contratto dal 1.1.98 in poi.

Ha quantificato le differenze retributive ad esso spettanti in misura pari a £. 3.559.425 o in quell'altra veriore che risulterà dovuta in giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

La convenuta è rimasta contumace e il GL ha chiamato d'ufficio quale teste, il ragioniere della Asl N. 7, e all'esito del suo esame ha fissato udienza per la discussione; il ricorrente a seguito di pagamenti effettuati nel corso del giudizio dalla parte datoriale, ha modificato la sua domanda originaria chiedendo pronunzia di cessazione della materia del contendere per il credito retributivo, mantenendo ferma la domanda per rivalutazione e interessi e condanna alle spese del giudizio.

In data 31.1.2003 è stata pronunziata sentenza mediante lettura immeditata del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita accoglimento.

L'utilità della pronunzia richiesta è venuta meno all'esito delle dichiarazioni del ragioniere della ASL n. 7 il quale sentito d'ufficio ha dato atto dell'errore in cui è incorsa la ASL nel fatto di non adeguare al nuovo CCNL l'inquadramento del Vacca, diversamente da quanto accaduto rispetto agli altri dipendenti di pari livello, dando altresì atto del sopravvenuto adeguamento professionale richiesto e pagamento anche delle differenze retributive connesse alla figura voluta dal ricorrente.

Il ricorrente ha concluso allora per la cessazione della materia del contendere dichiarandosi così soddisfatto dei pagamenti ricevuti.

La residua domanda di rivalutazione e interessi deve essere accolta atteso che risulta anche dalle dichiarazioni del teste escusso d'ufficio che tali differenze retributive andavano riconosciute sin dall'introduzione dei nuovi profili funzionali, e degli scatti successivi secondo le scadenze indicate dal ricorrente in apposita tabella depositata.

Dunque la domanda di credito accessorio per il ritardato adempimento dell'obbligazione va accolta nella misura indicata dal ricorrente secondo la tabella prodotta all'udienza del 31.1.03 non contestata (con decorrenza di tali crediti ivi indicata nel luglio 99) e deve pertanto essere pronunziata condanna a carico della ASL n. 7 per l'importo di euro 73,20 in totale, somma attualizzata alla data dalla presente sentenza, con rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata per ogni giorno di ritardo successivo.

Quanto alle spese del giudizio esse vanno poste a carico della convenuta, in quanto il ricorrente per poter essere soddisfatto del suo credito ha dovuto proporre il presente giudizio non ottenendo l'adempimento spontaneo della prestazione.

Tali spese vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE


con sentenza che definisce il giudizio

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale di accertamento della qualifica e quanto alla condanna sulle differenze per errato inquadramento retributivo;
- 2) condanna la resistente al credito accessorio per il danno da ritardo, ovvero per rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal luglio 99 al 31.1.2003 in misura pari ad euro 73,20 oltre rivalutazione e interessi legali dal 31.1.03 fino all'effettivo soddisfo.
- 3) condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in euro (1200) di cui 900 per diritti il resto per onorari, oltre accessori di legge.


Così deciso in Cagliari il 31 gennaio 2003.

Dep. 1/02/03

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Susanna Zanda



IL CANCELLIERE



Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, il 31 GEN. 2003
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uff. Giudiz. che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al P. M. di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva, a richiesta dell'Avv. EMANUELE TROIS

e nell'interesse di VACCA ROBERTO
Cagliari, il 13 FEB. 2003

IL CANCELLIERE
F.to SERRA

La copia autentica di altra copia rilasciata per la prima volta in formula esecutiva il 13 FEB. 2003
Cagliari, il 13 FEB. 2003

IL CANCELLIERE



RELAZIONE DI NOTIFICA

Cagliari, il 7 FEB. 2003

debieste come sopra: le sottoscritte Aiutante Ufficiali

Giudiziarie presso l'Ufficio Unico della Corte d'Appello

Cagliari ha oggi notificato copia di quanto presso

- a: AZIENDA USL N.7, in jusso del
legole 20/11/02 ju. tempo, con sede
in Carbonia, via Dalmazia, 83 ed
ivi a mezzo rec. a.r.

A mezzo servizio postale con Raccom. A.R. N. _____ in data odierna dalle Sign. &


CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Uff. Unico Notificazioni
Murrone Marco
UFFICIALE GIUDIZIARIO

**Studio Legale
Avvocato Emanuele Trois**

09127 Cagliari, Via Einandi, 40 - Tel. - Fax (070) 666029
Cell. 333.6773745

08 MAR. 2003

Cagliari,



Racc.a.r.

Spett.le
Azienda U.S.L. n.7
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

Oggetto: Vacca Roberto / Azienda USL n.7
SENTENZA N.225/03 TRIBUNALE DI CAGLIARI - SEZ. LAVORO

In allegato Vi rimetto i conteggi relativi all'evidenziata controversia e Vi invito a provvedere al pagamento entro e non oltre giorni 10 dalla ricezione della presente, in difetto intraprenderò l'azione esecutiva.

Diritti - onorari e spese liquidate in sentenza

Diritti	900,00
Onorari	900,00
Spese	0
Totale	1.800,00

Spese e diritti successivi alla sentenza

Esame sentenza	9,30
Consultazioni	36,15
Corrispondenza	36,15
Richiesta esecutorietà	9,30
Richiesta copie autentiche	9,30
Ritiro copie	9,30

**AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA**

11 MAR. 2003

INTELLIGIBILE

Codice Fiscale: TRS MNL 61 T27 B354B - Partita I.V.A.: 02209660923

Cause pagate in data 25.03.03

*Studio Legale
Avvocato Emanuele Trois*

09127 Cagliari, Via Einaudi, 40 - Tel. - Fax (070) 666029
Cell. 333.6773745

Cagliari, 08 MAR. 2003

Richiesta notifica	9,30
Esame relata notifica	9,30
Ritiro atto notificato	9,30
Totale spese e diritti successivi	137,40
Riepilogo	
Diritti - Onorari	1.937,40
Spese generali 10%	193,74
Totale	2.131,14
C.P.A. 2%	42,62
Totale imponibile	2.173,76
I.V.A. 20%	434,75
Capitale in sentenza	73,20
Interessi successivi	
TOTALE SALVO E.& O.	€URO 2.681,71

Con i migliori saluti.

Avv. Emanuele Trois


OGGETTO: ...
R. ...

Il ...

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 647 DEL 27 MAR. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE CANTIERI

IL ...

